



**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE  
E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali**

**D.D. n. / 2025**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 21 giugno 2022, n. 78;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 41, comma 13, del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023 nella parte in cui prevede - tra l'altro - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell'aliquota IRAP;

**VISTO** l'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

**VISTO** l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;

**VISTO** l'articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;

**VISTO** altresì l'articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l'esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

**VISTA** la legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

**ESAMINATO** il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente del settore logistica, trasporto merci e spedizione stipulato in data 06 dicembre 2024 tra AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, TRASPORTOUNITO FIAP assistite dalla CONFETRA; FAI, ASSOTIR, FEDERLOGISTICA, UNITAI, assistite da CONFTRASPORTO; CNA-FITA; CONFARTIGIANATO TRASPORTI; SNA-CASARTIGIANI; CLAAI; CONFSCOOPERATIVE- LAVORO E SERVIZI; LEGACOOOP PRODUZIONE E SERVIZI; AGCI SERVIZI; FEDERTRASLOCH; AITE; FIAP; FILT CGIL; FIT CISL; UILTRASORTI;

**SENTITE** le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del richiamato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari al settore e agli operatori per i quali trova applicazione il citato contratto collettivo nazionale di lavoro;

**TENUTO** conto che ai fini del monte ore il divisore contrattuale utilizzato è pari a 168 ore al mese come previsto dall'art. 61 comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

**CONSIDERATA** la necessità di predisporre tabelle afferenti a più tipologie di personale con caratteristiche differenti in ragione dell'articolato campo d'azione del Contratto e delle peculiarità del settore;

**VISTA** le comunicazioni del 16 e 17 dicembre 2025, con le quali le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del citato CCNL hanno condiviso le tabelle del costo medio orario elaborate da questa Direzione Generale;

**RILEVATO** che nell'ambito del suddetto contratto collettivo nazionale non sono stati stipulati accordi territoriali;

## DECRETA

### Art. 1

1. Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente del settore logistica, trasporto merci e spedizione è determinato a valere dai mesi di Gennaio 2025, Gennaio 2026, Gennaio 2027 e Giugno 2027.
2. Il costo del lavoro è determinato nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto divise tra:
  - Personale non viaggiante operai e impiegati;
  - Personale viaggiante senza discontinuità;
  - Personale viaggiante discontinuo - Trasporti internazionali;
  - Personale viaggiante discontinuo – Trasporti Nazionali;
  - Personale viaggiante Driver non discontinuo e discontinuo e personale viaggiante Riders.

### Art. 2

1. Il costo del lavoro determinato ai sensi del presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
  - a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da disposizioni normative di cui il datore di lavoro può usufruire;
  - b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;
  - c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure connesse all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
  - d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;
  - e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
  - f) oneri derivanti da straordinari ai sensi dell'art. 11 comma 8 e art. 11bis commi 2 e 3 del CCNL

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, dicembre 2025



Firma digitale generale da  
CONDEMI-MARIA  
C=IT Maria Conde mi  
O=MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.